

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF

(2012/2013)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 159/CGF– RIUNIONE DEL 1 FEBBRAIO 2013**

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GASPERINI GIAN PIERO SEGUITO GARA CAGLIARI/PALERMO DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

In data 27 gennaio 2013 si è disputata la partita Cagliari/Palermo del Campionato di Serie A, terminata con il punteggio di 1 a 1.

Dagli atti ufficiali di gara emerge l'espressione rivolta dall'allenatore Gian Piero Gasperini verso il Direttore di gara; per detto comportamento il Giudice sportivo ha inflitto al medesimo allenatore la sanzione di una giornata di squalifica con la motivazione: "per avere, al 46' del secondo tempo rivolto al Quarto Ufficiale e quindi all'Arbitro espressioni ingiuriose" (referto Assistente, quarto Ufficiale).

La U.S. Città di Palermo S.p.A. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo la decisione illegittima, erronea, infondata, o comunque abnorme ed eccessivamente afflittiva, in primis, in quanto il comportamento dell'allenatore non oltrepassava il limite della grave offensività, ma si configurava al più irrispettosa, in secondo luogo ritenendo inoltre, nei motivi del ricorso presentato, che l'episodio si è svolto sul finire della gara che, ad avviso dei reclamanti, ha avuto una gestione arbitrale piuttosto discutibile a causa di alcuni episodi di incerta interpretazione arbitrale, l'ultimo dei quali ha portato al pareggio della squadra di Cagliari, fino al quel momento soccombente.

Le frasi vanno pertanto inquadrare, secondo la difesa del reclamante, come sfogo personale e non deve intendersi attinente a contestazione all'operato dell'arbitro o qualificarsi come irriguardose.

A sostegno della propria difesa vengono invocati numerosi precedenti di Giustizia Sportiva.

Alla luce delle esposizioni fornite, viene richiesta dalla difesa del reclamante una revisione del provvedimento impugnato, mediante annullamento.

Il Collegio

Il reclamo merita parziale accoglimento per i seguenti motivi.

In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, alla luce degli atti del procedimento l'espressione utilizzata dall'allenatore squalificato è da qualificarsi piuttosto come integrante condotta irriguardosa o scomposta, ma non certo ingiuriosa.

Invero, il concreto svolgimento dei fatti, come risulta dagli atti, anche in relazione alla concitazione che spesso accompagna il termine della gara, che nel caso di specie è stata

caratterizzata dall'espulsione di un calciatore e da decisioni arbitrali contestate tecnicamente, porta a ritenere che le parole pronunciate dal reclamante assumono piuttosto le caratteristiche di comportamento irrispettoso e/o irriguardoso.

Tale conclusione peraltro è in linea con i precedenti di questa Corte, pure richiamati dalla parte reclamante, (ex multis Com. Uff. SS/GdF 2012/2013 del 24/08/2012 –Caso Mazzarri Walter-).

Considerata, infine, l'assenza di specifici precedenti a carico del reclamante, si ritiene congrua, in relazione al comportamento posto in essere, piuttosto la sanzione dell'ammenda con diffida, nei termini quantificati in dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, commuta la sanzione inflitta al Sig. Gasperini Gian Piero nell'ammenda di €10.000,00 unitamente alla diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete